

Scambio d'informazioni del Liechtenstein in materia fiscale

In riferimento agli importanti sviluppi nel settore fiscale che riguardano il Principato del Liechtenstein, desideriamo fornirle degli aggiornamenti.

A. Tax Information Exchange Agreement (TIEA) con gli USA

Molti paesi, quali per esempio le Bermuda, le Isole Cayman, Jersey, Guernsey, l'Isle of Man, Aruba, Antigua, le British Virgin Islands, le Antille olandesi e altri stati hanno siglato già da anni un cosiddetto TIEA con gli USA. Anche il Liechtenstein, a decorrere dal 1° gennaio 2010, entrerà a far parte della cerchia di paesi per cui il TIEA trova applicazione con effetto retroattivo per l'esercizio fiscale 2009 e seguenti.

I TIEA sono accordi che vengono stipulati con i paesi con i quali gli USA non intendono siglare una convenzione di doppia imposizione (CDI) secondo gli accordi modello dell'OCSE. Il TIEA convenuto con il Liechtenstein ha le stesse caratteristiche di quelli sottoscritti con gli altri partner contrattuali. Esso prevede in particolare che vengano dichiarati apertamente gli organi costituenti e i beneficiari di fondazioni, trust e società nel caso in cui lo stato richiedente presentasse una domanda specifica in tal senso. Lo scambio di informazioni non ha luogo automaticamente. La richiesta dev'essere presentata individualmente e concretamente e non sono consentite le cosiddette «fishing expeditions» (richieste globali). Una domanda può essere presa in considerazione qualora lo stato richiedente disponesse già di informazioni concrete riguardo a un reato fiscale in relazione a una banca o a una struttura. Inoltre, affinché le domande abbiano un riscontro è necessario che lo stato richiedente riesca a provare in modo convincente di aver adottato tutti i provvedimenti a sua disposizione senza tuttavia riuscire ad ottenere le informazioni necessarie. In definitiva si rivolge al partner contrattuale esclusivamente per questo motivo. Finora i casi in cui gli USA si sono rivolti ad altri paesi con una tale domanda sono stati assai rari.

Come altri paesi, anche il Liechtenstein ha scelto la via del TIEA per assicurare anche in futuro agli istituti di credito domestici l'accesso alle operazioni in titoli negli USA. In virtù della sottoscrizione del TIEA è stata creata la premessa per prorogare lo status di «Qualified Intermediary» (QI) delle banche del Liechtenstein.

La tutela della sfera privata rimane garantita anche in caso di stipulazione di un TIEA. Il buon esito di queste trattative dovrebbe permettere di estendere ulteriormente i buoni rapporti con gli USA garantendo al tempo stesso stabilità al mercato finanziario e sicurezza giuridica ai clienti delle banche e delle fiduciarie.

Affinché l'accordo possa entrare in vigore con effetto dal 1° gennaio 2010, nel corso del 2009 il Governo dovrà presentare le disposizioni legali del Liechtenstein necessarie per l'applicazione delle domande d'assistenza amministrativa nonché delle domande d'assistenza giudiziaria al Parlamento (Landtag).

I media nazionali ed esteri hanno parlato della stipulazione del TIEA criticandolo in parte come rovesciamento del principio della tutela della sfera privata e del segreto bancario.

In considerazione del fatto che la Allgemeine Treuunternehmen intrattiene una stretta collaborazione con vari intermediari finanziari svizzeri, è importante che i commenti mediatici vengano interpretati correttamente.

È in particolare opportuno sottolineare che la sottoscrizione del TIEA non comporterà cambiamenti sostanziali per quanto riguarda le condizioni quadro delle fondazioni o delle società del Liechtenstein titolari di un conto bancario svizzero, cosicché, in linea di massima, il contesto operativo per la clientela internazionale che gestisce una «Asset Protection» a livello transfrontaliero non cambierà.

Alla Svizzera i provvedimenti che il Liechtenstein adotterà nell'ambito del TIEA sono già noti dalla cooperazione instaurata con gli USA sulla base dell'assistenza amministrativa nell'ambito della convenzione di doppia imposizione. Unitamente al Memorandum di comprensione (Memorandum of Understanding o MoU) siglato tra la Svizzera e gli USA risulta chiaro che rientra in questa categoria anche la truffa in materia di tasse¹, che di fatto costituisce un reato fiscale con macchinazioni particolari. Nel Memorandum di comprensione sono citati vari casi pratici.

Il Lussemburgo, dal canto suo, ha sottoscritto un contratto di assistenza giudiziaria con gli USA che va oltre l'assistenza amministrativa della Svizzera, ossia oltre la truffa in materia di tasse. Inoltre, il Lussemburgo non contempla più la premessa della doppia punibilità nei rapporti con gli USA.

A titolo di ricapitolazione si constata che il TIEA stipulato tra gli USA e il Liechtenstein non avrà ripercussioni significative a livello pratico in quanto la collaborazione con gli intermediari finanziari svizzeri deve essere apprezzata nel contesto internazionale, soprattutto nei casi in cui gli investimenti vengono effettuati per il tramite di fondazioni e società del Liechtenstein in Svizzera oppure nel Lussemburgo.

B. QI (Qualified Intermediary) – contratto tra le banche e l'US-IRS nello specifico

Per il resto vi rimandiamo ai contratti bilaterali che le banche svizzere e quelle del Liechtenstein hanno stipulato con l'IRS al fine di ottenere lo status di QI. Questi contratti saranno modificati, rinnovati oppure rielaborati in funzione delle nuove condizioni quadro. È in corso un dibattito riguardo all'eventualità che, a partire dal 2010, l'IRS potrebbe estendere i controlli effettuati presso gli istituti anche agli atti che concernono gli obblighi di diligenza, prevedendo inoltre l'assistenza obbligatoria da parte di analisti economici con domicilio negli USA. Qualora tale piano venisse messo in atto, per gli investitori internazionali dovrebbe avere delle ripercussioni nettamente più consistenti rispetto alla cooperazione fiscale tra gli uffici statali e i tribunali.

¹ Non è necessario arrivare fino alla produzione di documenti falsi o falsificati affinché siano dati i presupposti per una truffa in materia di tasse. Per ipotizzare un comportamento fraudolento è sufficiente che un contribuente si serva di stratagemmi poco chiari, mirati a confondere le autorità fiscali, per ottenere una sostanziale e abusiva riduzione d'imposta. Secondo la giurisprudenza devono comunque sempre sussistere stratagemmi o manovre speciali oppure un vero e proprio tessuto di menzogne. Una semplice menzogna non è sufficiente per comprovare il modello di dolo (DTF 125 II 250 est. 3b con riferimenti).

C. Accordo sulla lotta contro la frode tra il Liechtenstein e l'Unione Europea (UE)

Attualmente il Liechtenstein sta conducendo delle trattative con l'UE riguardo all'Accordo dell'UE sulla lotta contro la frode, al fine di poter aderire allo spazio di Schengen come la Svizzera (probabilmente dal novembre 2009). L'UE ha pubblicato la formulazione in modo univoco. Il Liechtenstein se ne è distanziato poiché l'interpretazione di alcune singole clausole contrattuali non è ancora stata approvata. Il TIEA ha influito sull'accordo nel senso che non deve essere dato un presupposto di congruenza (stato gennaio 2009). Infine, come membro dell'SEE, il Liechtenstein potrà anche avanzare delle richieste nei confronti dell'UE per evidenziare i suoi interessi.

La ringraziamo di prendere atto di quanto esposto. Non esiti a contattarci per qualsiasi domanda. Saremo volentieri a sua disposizione.

Con i nostri migliori saluti

Allgemeines Treuunternehmen